

Codice A1813A

D.D. 9 febbraio 2018, n. 387

**Fase di verifica procedura di VIA inerente il "Progetto di minimizzazione del rischio idraulico delle aree artigianali e produttive comprese tra la sinistra Tepice, lo svincolo autostradale e la S.P. Santena-Cambiano", in Comune di Santena (TO), presentato dalla Fornace MossoPaolos.r.l. Esclusione del progetto dalla Fase di valutazione -art. 12-L.R. 40/98, in combinato disposto con gli artt. 23 e ss. D.Lgs. 152/06**

Vista l'istanza in data 04 settembre 2017 con la quale il Sig. Visconti Bartolomeo, in qualità di Delegato del Legale rappresentante della Fornace Mosso Paolo s.r.l., con sede legale in Via Asti, 15 – Santena (TO), ha richiesto, ai sensi dell'art. 10 comma 1 della L.R. 40/1998, l'avvio della fase di verifica della procedura di VIA relativamente al "Progetto di minimizzazione del rischio idraulico delle aree artigianali e produttive comprese tra la sinistra Tepice, lo svincolo autostradale e la S.P. Santena-Cambiano", in Comune di Santena (TO), in quanto rientrante nella categoria progettuale n. B1-13; la domanda, unitamente ai relativi allegati, è stata presentata tramite il servizio digitale di presentazione delle istanze on-line, di cui alla D.G.R. 23 marzo 2015, n. 28-1226;

considerato che il progetto consiste nella realizzazione di n.3 tratti di argini in terra, in sinistra orografica del Torrente Tepice in Comune di Santena (TO), rispettivamente di lunghezza pari a circa 340m, 190m e 340m, previsti a valle di n. 2 aree depresse esistenti, denominate V1 e V2, che consentono l'invaso e la conseguente laminazione delle acque di esondazione del corso d'acqua; l'attivazione delle vasche, che avviene in condizioni naturali in caso di piena, è controllata da un dosso arginale in terra che indirizza i deflussi, avente lunghezza di circa 110 m, mentre la connessione tra le aree depresse è garantita da un canale in terra e da n. 2 manufatti scatolari in c.a., di sez. 2mX1m, con platea di fondo e scogliere di protezione in massi di cava; inoltre, è prevista la riprofilatura della parte sommitale della sponda sinistra del T. Tepice, a valle delle arginature e dei bacini, al fine di consentire la restituzione delle acque laminate, nonché la realizzazione di una scogliera in massi di cava, lungo la medesima sponda, di lunghezza complessiva di circa 270 m, e di uno scarico di fondo costituito da tubazione in cls vibrocompresso, di lunghezza 15m e diametro 1m, dotato di valvola di chiusura a clapet;

preso atto che il progetto non ricade neppure parzialmente in area protetta;

preso atto che il Nucleo centrale dell'Organo Tecnico Regionale, costituito con d.g.r. n. 21-27037 del 12.04.1999 e s.m.i., ha individuato quale struttura regionale competente per il coordinamento dell'istruttoria la Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica e quali altre strutture regionali interessate all'istruttoria le Direzioni: Ambiente, Agricoltura e Competitività del Sistema Regionale;

preso atto che il Direttore della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica ha individuato, con Determinazione n. 2924 del 19.09.2017, l'Arch. Adriano Bellone responsabile del procedimento, in quanto Dirigente del Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino, e il dott. Carmine Cozza e l'Ing. Alberto Piazza responsabili dell'istruttoria;

dato atto che il Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino ha provveduto a comunicare, a tutti i soggetti interessati, con nota prot. n. 43832/A1813A del

21/09/2017, l'avvenuta pubblicazione della documentazione progettuale sul sito web della Regione Piemonte;

preso atto che è stato attivato l'Organo Tecnico Regionale per gli adempimenti istruttori;

dato atto che, nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'Organo tecnico regionale, è stata indetta per il giorno 20.11.2017 la riunione della conferenza di servizi ai fini dell'effettuazione, con i soggetti interessati di cui all'art. 9 della L.R. 40/1998, dell'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento;

preso atto che l'istruttoria dell'organo tecnico regionale è stata svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA;

considerato che non sono state presentate osservazioni da parte del pubblico nei termini prescritti;

considerato che, a seguito della riunione della conferenza di servizi, il Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino, con nota prot. n. 57528/A1813A del 30/11/2017, ha sospeso il procedimento e ha richiesto integrazioni progettuali;

preso atto il proponente Fornace Mosso s.r.l. ha trasmesso la documentazione integrativa in data 12/12/2017 con la medesima procedura già seguita per l'istanza di avvio della presente fase di verifica;

vista la complessità delle integrazioni pervenute, alcune delle quali relative ad elaborati fondamentali già facenti parte del progetto iniziale ma non trasmessi dal proponente con l'istanza di avvio del procedimento, il Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino, con nota prot. n. 179/A1813A del 03/01/2018, ha prorogato i termini per l'adozione del provvedimento finale per un periodo non superiore a 30 giorni a partire dal 11/01/2018, termine iniziale di conclusione del procedimento;

dato atto che nel corso del procedimento sono stati acquisiti i contributi, comunque denominati, pervenuti da parte dei componenti dell'Organo tecnico regionale e dai soggetti interessati:

- Direzione Regionale Agricoltura;
- Direzione Regionale Ambiente, Governo e Tutela del Territorio;
- Direzione Regionale Ambiente, Governo e Tutela del Territorio – Settore Territorio e Paesaggio e Settore Copianificazione Urbanistica Area Nord-Ovest;
- Direzione Regionale Competitività del Sistema Regionale - Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere;
- Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica – Settore Difesa del Suolo;
- Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino;

- Città Metropolitana di Torino – Area Sviluppo Sostenibile e Pianificazione Ambientale – Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali;
- Città di Santena;
- SATAP S.p.A.;

visti i contenuti della “Relazione di Contributo Tecnico-Scientifico” inviata dall’ARPA Piemonte;

in accordo col nucleo centrale dell’organo tecnico regionale;

visti i verbali delle riunioni della conferenza di servizi e dell’organo tecnico che si sono svolte in data 20.11.2017;

tenuto conto degli elementi di verifica di cui all’allegato E della L.R. 40/1998, in combinato disposto con l’allegato V del D.Lgs. 152/2006;

valutato tutto quanto emerso nel corso dell’istruttoria svolta, alla luce delle integrazioni fornite dal proponente, e in considerazione del fatto che gli interventi in progetto, per caratteristiche e localizzazione dell’opera, sono da considerarsi compatibili con le varie componenti ambientali;

ritenuto che il progetto possa essere escluso dalla fase di valutazione di cui all’art. 12 della L.R. 40/1998, in combinato disposto con gli artt. 23 e ss. del D.Lgs. 152/2006, per le ragioni illustrate, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali, inerenti alle fasi di redazione dei progetti definitivo/esecutivo ed alla fase realizzativa delle opere, vincolanti ai fini della realizzazione dell’intervento, dettagliatamente descritte nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

preso atto, come risulta dal verbale della suddetta riunione della conferenza di servizi, che il proponente ha richiesto, ai sensi dell’art. 19 comma 8 del D.Lgs. 152/2006, come novellato dall’art. 8 del D.Lgs. 104/2017, che siano specificate da parte dell’autorità competente le eventuali necessarie condizioni ambientali di cui al medesimo articolo e comma;

tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

vista la direttiva 2011/92/UE come modificata dalla direttiva 2014/52/UE;

visto il D.Lgs. n. 152/2006;

visto il D.Lgs. n. 104/2017;

vista la L.R. 40/1998 e s.m.i.;

vista la d.g.r. n. 21-27037 del 12-04-1999 e s.m.i.;

vista la Determinazione n. 2924 del 19.09.2017 del Direttore della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica;

*determina*

di escludere, per le ragioni espresse in premessa, il “Progetto di minimizzazione del rischio idraulico delle aree artigianali e produttive comprese tra la sinistra Tepice, lo svincolo autostradale e la S.P. Santena-Cambiano”, in Comune di Santena (TO), presentato dal Sig. Visconti Bartolomeo, in qualità di Delegato del Legale rappresentante della Fornace Mosso Paolo s.r.l., con sede legale in Via Asti, 15 – Santena (TO), dalla fase di valutazione di cui all’articolo 12 della L.R. 40/1998, in combinato disposto con gli artt. 23 e ss. Del D.Lgs. 152/2006, subordinatamente al rispetto delle condizioni dettagliatamente riportate nell’allegato A alla presente determinazione, vincolanti ai fini della realizzazione dell’intervento;

di dare atto che il presente provvedimento concerne esclusivamente la fase di verifica di assoggettabilità a VIA e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità delle opere ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse, né all’adozione di eventuali provvedimenti tecnici atti a garantire la sicurezza e la pubblica e privata incolumità, sia in fase di costruzione che di esercizio delle opere, in quanto disposizioni di esclusiva competenza del progettista, del direttore dei lavori, del collaudatore delle opere stesse ed infine del soggetto gestore;

di dare atto che il presente provvedimento non costituisce in alcun modo svincolo urbanistico per le aree poste in classe IIIb di pericolosità geomorfologica e di idoneità all’utilizzazione urbanistica situate nella zona, a seguito dell’esecuzione degli interventi di riassetto territoriale, in quanto procedura tecnico-amministrativa di esclusiva competenza del Comune di Santena, come previsto dalla Circolare P.G.R. n. 7/LAP/96 e successiva N.T.E./99, nel rispetto delle indicazioni e dei contenuti tecnici di cui alla D.G.R. n. 64-7417 del 07/04/2014 “Indirizzi procedurali e tecnici in materia di difesa del suolo e pianificazione urbanistica”, in particolare, per le classi di sintesi IIIb3, all’interno delle quali possono essere attuate le iniziative previste nella tabella relativa all’incremento del carico antropico, allegata alla medesima deliberazione di giunta regionale.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all’articolo 9 della L.R. 40/1998 e depositata presso l’Ufficio di deposito progetti della Regione.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale, da parte dei soggetti legittimati, avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della presente oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di ricevimento secondo quanto previsto dal D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs n. 33/2013.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE E  
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(Arch. Adriano BELLONE)